

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 214

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Latini, Bora, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 4 agosto 2023

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI SERGIO ANSELMINI
(1924-2024)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924-2024).

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) incontri, rappresentazioni teatrali, eventi, convegni volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Sergio Anselmi, anche attraverso la pubblicazione di atti o testi di approfondimento sulla sua figura e sui temi storici trattati nelle opere di sua autoria;
- b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

Art. 3
(Comitato promotore)

1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
- c) da un Consigliere regionale;
- d) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
- e) dal Sindaco della città di Senigallia;

- f) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione;
- g) dalla responsabile del Museo di storia della mezzadria "Sergio Anselmi".

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'annualità 2024 la spesa di euro 25.000,00 a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.